S E N T E N Z A N . 2 1 0 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74589

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Grasso (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Luca Giordano n° 82 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 16 gennaio 2025 (omissis) militare di leva, ha evidenziato che, in conseguenza di un trauma alla spalla sinistra, con decreto n° 522/2012 gli era stata concessa l'indennità *una tantum* nella misura di un'annualità; che inoltre, di quella medesima indennità, con decreto n° 69/2016 aveva ottenuto ulteriori tre annualità; e che, peraltro, quest'ultima misura era stata incrementata a cinque annualità grazie alla sentenza n° 507/2023 di questa

Sezione.

Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che, a fronte di un'istanza di aggravamento presentata nel 2019, due anni dopo gli era stata riconosciuta esclusivamente un'altra annualità di quella medesima indennità *una tantum*. Perciò il (omissis)ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, in ottava categoria: non soltanto reputando sussistente un'ulteriore patologia interdipendente con quella originaria e, comunque, contestando la valutazione della Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO); ma anche postulando che, una volta travalicato il limite massimo di cinque annualità previsto dall'art. 69 del D.P.R. n° 1092/1973 riguardo all'indennità *una tantum*, risultasse inevitabile concedere quella pensione.

Poi tali argomentazioni sono state da lui ribadite, con memoria versata in atti il 13 giugno 2025.

2. Dopo aver prodotto il fascicolo amministrativo il 18 febbraio 2025, con comparsa depositata il 25 giugno 2025 si è costituito il Ministero della Difesa, resistendo alla domanda attorea.

3. All'udienza del 1° luglio 2025 questo giudice si è riservato di pronunciare un'ordinanza istruttoria, sciogliendo poi tale riserva il 22 settembre di quello stesso anno: tramite un'ordinanza in virtù della quale, oltre a venir escluso che il superamento del limite di cinque annualità comportasse *ipso facto* l'attribuzione della pensione privilegiata, è stata ammessa una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la classifica dell'infermità alla spalla sinistra.

Quindi, l'11 gennaio 2026, il consulente tecnico d'ufficio Vincenzo Schettino ha depositato la propria relazione preliminare, reputando corretta l'attribuzione dell'indennità *una tantum* nella complessiva misura di cinque annualità. E, nonostante le tempestive osservazioni critiche del (omissis) ha

confermato tale conclusione nella relazione definitiva depositata il 1° marzo 2026.

Infine, dopo che l'odierno ricorrente aveva prodotto una memoria conclusionale il 12 marzo 2026, all'udienza del 9 del mese successivo la causa è stata discussa esclusivamente dal (omissis)stesso e trattenuta in decisione; mentre, alla successiva udienza del 14 maggio 2026, è stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto, grazie agli allegati al fascicolo amministrativo quali di sèguito richiamati, possono così ricapitolarsi i passaggi salienti della complessa vicenda oggetto del contendere: la quale, in buona sostanza, si è articolata in tre fasi.

La prima fase scaturisce dall'originaria istanza presentata l'8 aprile 2002 dal (omissis)(all. 12), al fine di veder riconosciuta la dipendenza da causa di servizio riguardo ad un infortunio alla spalla sinistra occorsogli il 19 dicembre 2001, allorquando prestava servizio presso il policlinico militare di Roma. La patologia così lamentata viene ascritta dalla CMO, con verbale 26 luglio 2010 (all. 1), in tabella B in misura di un'annualità; mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere 15 novembre 2011, ne riconosce la dipendenza da causa di servizio (all. 14).

Dopodiché, il 9 luglio 2012, il (omissis)presenta un'istanza per ottenere la pensione privilegiata (all. 13): nonostante la quale, però, con decreto n° 522 emesso il 18 settembre di quello stesso anno (all. 10) gli viene concessa soltanto l'indennità *una tantum*, nella misura di un'annualità indicata dalla CMO.

Tale decreto viene censurato dall'odierno ricorrente; ma il suo gravame è rigettato da questa Sezione, con la sentenza n° 988/2018 (all. 16).

5. Nel frattempo, il 5 luglio 2013, il (omissis)presenta una nuova istanza (all. 6): tanto di aggravamento, riguardo alla patologia che, tre anni prima, era stata

qualificata dalla CMO come "esiti di trauma distrattivo spalla sx con lussazione scapolo – omerale", quanto di interdipendenza con un'artralgia cronica a quella medesima articolazione.

In relazione a tale istanza, il 28 marzo 2014, la CMO dapprima conferma l'ascrizione in tabella B, però in misura di tre annualità (all. 7). Poi, il 23 settembre dell'anno successivo (all. 8), chiarisce esplicitamente che l'artralgia cronica lamentata dal (omissis)non costituisce affatto una patologia nuova, seppur interdipendente dall'originaria infermità alla spalla sinistra; bensì coincide con quest'ultima.

Perciò all'odierno ricorrente, con decreto n° 69 emesso il 27 ottobre 2016 (all. 5), viene nuovamente concessa l'indennità *una tantum*, stavolta nella misura di tre annualità. Peraltro anche tale provvedimento viene gravato dal (omissis)dinanzi a questa Sezione: la quale, alla luce di una consulenza tecnica d'ufficio resa dall'ASL Napoli 1 Centro il 29 maggio 2023, con sentenza n° 507/2023 (all. 9) riqualifica in "artralgia cronica alla spalla sinistra" la complessiva infermità; e, pur confermandone l'ascrizione in tabella B, innalza a cinque le annualità dell'indennità *una tantum*.

Tuttavia, poiché *medio tempore* era stato emesso il decreto n° 2330 oggi impugnato dal (omissis)(all. 15), con relativa attribuzione di un'ulteriore annualità dell'indennità *una tantum* stessa, con decreto n° 1554 del 3 novembre 2023 (all. 11) il Ministero prende atto che l'odierno ricorrente ha già ottenuto quell'indennità nella misura massima di cinque annualità; e, quindi, reputa di non dare alcuna concreta ottemperanza alla sentenza emessa da questa Sezione pochi mesi prima.

6. Invero, il 22 luglio 2019, il (omissis)aveva presentato un'ennesima istanza di aggravamento e di interdipendenza (all. 2): a quest'ultimo proposito lamentando una tendinopatia alla spalla sinistra. Tuttavia, anche in questo caso, il Dipartimento militare di medicina legale (in sigla: DMML) il 5 febbraio 2020 dapprima

conferma ulteriormente l'ascrizione in tabella B, nella misura di due annualità (all. 3); e poi, il 21 luglio 2021, esclude anche riguardo alla tendinopatia "… una separata valutazione in termini di interdipendenza …", perciò valutando l'infermità alla spalla sinistra "… quale unico complesso morboso …" nella suddetta tabella B (all. 4).

Ne consegue il già ricordato decreto n° 2330 del 23 novembre 2021, con la concessione di un'unica ulteriore annualità dell'indennità *una tantum* (all. 15).

7. Dunque, in buona sostanza, tale provvidenza è stata materialmente erogata al (omissis)in una complessiva misura di cinque annualità, che è quella massima sancita dal primo comma dell'art. 69 del D.P.R. n° 1092/1973: in virtù del decreto n° 522/2012 per un'annualità, del decreto n° 69/2016 per altre tre annualità e del decreto n° 2330/2021 per un'ulteriore annualità.

Perciò deve escludersi qualsiasi ulteriore elargizione a quel medesimo titolo: benché, con il decreto n° 2330/2021 qui censurato, sia stata attribuita al (omissis)un'unica annualità dell'indennità in questione, anziché le due riconosciutegli dal DMML con il verbale 5 febbraio 2020 (all. 3).

Altresì deve soggiungersi come esuli dall'odierno giudizio l'inottemperanza del Ministero riguardo alla sentenza n° 507/2023: nella parte in cui all'odierno ricorrente sono state riconosciute ancora due annualità di quella stessa indennità.

8. Inoltre il travalicamento del limite delle cinque annualità si è verificato in virtù non già del decreto n° 2330/2021 qui impugnato; bensì della successiva sentenza n° 507/2023, avente ad oggetto il precedente decreto n° 69/2016. Quindi è vano dolersi oggi di quello che, palesemente, costituirebbe un vizio sopravvenuto, rispetto a quel decreto n° 2330/2021. Mentre occorreva sollevare tale questione nel giudizio poi definito con la predetta sentenza n° 507/2023: avverso la quale, peraltro, il Ministero ha evidenziato che il (omissis)ha proposto appello, tuttora pendente.

9. In ogni caso va escluso l'automatismo invocato a quel proposito dal Napolitano, ove si consideri che all'art. 68 del D.P.R. n° 1092/1973 è prevista:

- al primo comma, l'attribuzione di un assegno rinnovabile soltanto nel caso in cui un'infermità suscettibile di miglioramento risulti ascrivibile in tabella A;
- al secondo comma, la concessione della pensione privilegiata esclusivamente riguardo ad una patologia che sia già stata ascritta in tabella A e che, altresì, risulti non più suscettibile di miglioramento;
- ancora al secondo comma, la spettanza dell'indennità *una tantum*, se ad esser insuscettibile di miglioramento sia un'infermità da ascrivere in tabella B;
- sempre al secondo comma, l'attribuzione di un secondo assegno rinnovabile fino a concorrenza di una durata massima di sei anni, ove si tratti di una patologia ancora reputata suscettibile di miglioramento e da ascrivere nella tabella A, mentre "… se il precedente [assegno] sia durato sei anni spetta la pensione".

Quindi la concessione di una pensione privilegiata può rendersi ineludibile esclusivamente riguardo ad una patologia da ascrivere nella tabella A, quale invece non è mai stata reputata quella da cui è affetto il Monda. E soltanto per un'infermità a cui sia pertinente quella medesima tabella A è previsto che il travalicamento della durata massima dell'assegno rinnovabile comporti, *tout court*, la spettanza della pensione: quand'anche la soglia esaennale sia stata oltrepassata per errore.

Altresì è fuorviante il ragguaglio ad un'invalidità del 20% invocata dal Monda, riguardo alla tabella B: perché semmai andrebbero distribuite proporzionalmente le otto categorie della tabella A e l'unica tabella B, la quale perciò equivarrebbe ad un nono dell'intero, ossia a circa l'11%. In questa prospettiva ognuna delle cinque annualità previste equivarrebbe a poco più del 2%: talché due o finanche quattro annualità aggiuntive non colmerebbero la distanza con l'ottava categoria.

10. Ancora è a dirsi che l'esistenza di una patologia interdipendente da quella originaria, la quale consisteva in "esiti di trauma distrattivo spalla sx con lussazione scapolo – omerale", è stata implicitamente e però nitidamente esclusa in virtù del decreto ministeriale n° 69/2016 e della correlativa sentenza n° 507/2023.

Perciò, anche a tal proposito, è nel giudizio d'appello avverso tale pronuncia che andava censurata tale valutazione negativa: la quale, invece, non può venir nuovamente prospettata nell'odierno giudizio, neppure postulando l'esistenza di una diversa patologia asseritamente interdipendente, che precedentemente consisteva in un'artralgia cronica ed oggi, invece, in una tendinopatia.

11. Venendo al merito, il consulente tecnico d'ufficio ha vagliato i referti di ben cinque esami strumentali ai quali il (omissis)si è sottoposto dal 2018 ad oggi; ed altresì ha sottoposto a visita diretta il periziando: il cui arto dominante, peraltro, si è confermato essere il destro, cioè quello controlaterale rispetto a quello interessato dalla patologia per cui è lite. Perciò appare congruamente e logicamente motivata la valutazione finale secondo cui "il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica … non è tale da compromettere lo svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie, essendo il grado di riduzione delle capacità lavorative bene al di sotto del 20% …".

Né appaiono persuasive le osservazioni critiche rese il 28 gennaio 2026 dal Napolitano: le quali appaiono incentrate su una mera comparazione con taluna delle patologie contemplate nell'ottava categoria della tabella A, piuttosto che su un'intrinseca gravità dell'infermità alla spalla sinistra.

Ad abundantiam depone a discapito del (omissis)anche l'esito della pregressa consulenza tecnica d'ufficio da parte dell'ASL Napoli 1 Centro, sulla base di una visita a cui il (omissis)è stato sottoposto il 31 agosto 2022: perché, dalla lettura della sentenza n° 507/2023, l'ascrizione in tabella B appare ivi formulata all'attualità,

anziché avendo riguardo all'istanza amministrativa formulata nel 2013.

12. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, l'indubbia complessità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di e quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74589, proposto da (omissis)contro il Ministero della Difesa:

1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 9 aprile 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 31.08.2026

Per il Direttore della Segreteria – Maurizio Lanzilli

In sua vece il Funzionario – Piera Pagnano